CAMERA DEI DEPUTATI N. 2437

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

Ordinamento della professione di terapista della riabilitazione

Presentata il 28 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'adozione di numerosi profili professionali concernenti tecnici sanitari, avvenuta con decreti ministeriali adottati nel settembre 1994, ha consentito di recare chiarezza all'interno del comparto sanitario, individuando funzioni, compiti, professionalità. Tra le figure professionali normate risulta anche quella di « terapista della riabilitazione », individuata dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665. Si rende necessario individuare compiutamente i requisiti per ordinare la professione e procedere alla necessaria istituzione dell'albo professionale. Non è infatti ipotizzabile procrastinare l'istituzione dell'albo di terapisti della riabilitazione, atteso dalla categoria interessata ma anche richiesto dalle oggettive condizioni del mondo sanitario, all'interno del quale la presenza sempre più rilevante (e richiesta da parte dei pazienti) di terapisti della riabilitazione richiede urgentemente un ordinamento adeguato dell'albo. A tale fine viene presentato questo progetto di legge.

L'articolo 1 individua l'attività del terapista della riabilitazione, anche con riferimento alle vigenti normative, nella figura professionale.

L'articolo 2 indica i requisiti, che consistono nel possesso di titolo di studio, abilitazione professionale e iscrizione all'albo.

L'articolo 3 provvede all'istituzione dell'albo e dei relativi collegi provinciali o interprovinciali, per il cui ordinamento specifico si provvederà – come indicato nell'articolo 4 – con apposito regolamento.

L'articolo 5, infine, prevede le necessarie disposizioni transitorie, al fine di non penalizzare tecnici di indubbia esperienza, riconoscendo per un periodo di tempo limitato, a specifiche categorie, la possibilità di accesso all'albo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Professione di terapista della riabilitazione).

1. È istituita la professione sanitaria del terapista della riabilitazione.

2. Il terapista della riabilitazione svolge attività professionale in via autonoma o di collaborazione con altri sanitari, nella prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e delle funzioni viscerali, finalizzandola al recupero, all'apprendimento ed all'ottimale utilizzo delle residue funzioni della vita di relazione.

3. In riferimento al profilo professionale di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665, e relativamente al proprio specifico campo di competenze, valuta le potenzialità psico-fisiche ed i *deficit* funzionali dell'individuo e del paziente; autonomamente elabora, programma, attua e verifica piani di intervento che si svolgono attraverso la rieducazione motoria e psicomotoria, la riabilitazione cognitiva, la terapia fisica, la terapia manuale, la terapia occupazionale in un rapporto di relazione significativa con il paziente.

4. La professione può essere svolta in forma autonoma o con rapporto di lavoro dipendente.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

1. Per l'esercizio della professione di terapista della riabilitazione è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo e del collegio dei terapisti della riabilitazione).

1. È istituito in ogni provincia il collegio dei terapisti della riabilitazione. Qualora non venga raggiunto un numero sufficiente di professionisti per formare un collegio è possibile unire più province, purché della stessa regione.

2. Il collegio ha fra i compiti istituzionali quello di esercitare la tenuta e il controllo dell'albo professionale degli iscritti, del quale fanno parte i terapisti della riabilitazione che risiedono o sono domiciliati nel territorio di competenza del collegio medesimo.

3. È istituita altresì la Federazione dei collegi dei terapisti della riabilitazione, con sede in Roma.

ART. 4.

(Norme regolamentari).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è disciplinata la tenuta degli albi, l'elettorato attivo e passivo ai collegi professionali e quanto necessario per la corretta gestione dei collegi e della Federazione dei collegi, nonché per la formulazione del tariffario professionale.

3. Gli esercenti la professione di terapista della riabilitazione di cui alla presente legge possono chiedere il riscatto ai fini previdenziali del periodo corrispondente al corso di studio necessario per il conseguimento del titolo abilitante alla professione. Il relativo onere finanziario è a carico del richiedente.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. In via transitoria e limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'iscrizione negli albi professionali dei terapisti della riabilitazione a quanti abbiano conseguito il diploma di terapista della riabilitazione presso gli specifici corsi di diploma universitario istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, ovvero presso le specifiche scuole dirette a fini speciali di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonché a quanti abbiano conseguito l'attestato di terapista della riabilitazione presso le scuole riconosciute con delibera regionale, in conformità al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1974.

2. È consentita altresì l'iscrizione, e limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanti siano in possesso di un diploma o attestato di terapista della riabilitazione, conseguito presso le scuole professionali, a seguito di corsi di studio di durata almeno biennale a cui si acceda con diploma di scuola media superiore.

3. È consentita altresì l'iscrizione, e limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanti siano in possesso del diploma di infermiere professionale con specializzazione in fisiokinesiterapia ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1940, n. 1090.

4. È consentita altresì l'iscrizione ai terapisti della riabilitazione non vedenti

iscritti all'albo professionale istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1994, n. 29.

5. Coloro che sono in possesso del diploma di massofisioterapista conseguito presso istituti o scuole professionali debitamente autorizzati con decreti regionali ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, e del decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 23 febbraio 1978, e, contemporaneamente, del diploma di scuola media secondaria superiore il cui corso sia di durata quinquennale, possono accedere, per un periodo limitato a cinque anni dalla data in vigore della presente legge, ad un corso di riqualificazione istituito presso una scuola abilitata a formare la figura professionale del terapista della riabilitazione. Tale corso deve avere la durata di almeno un anno e prevedere la discussione di una tesi finale allo scopo di ottenere il titolo di terapista della riabilitazione. I massofisioterapisti che, per mancanza dei titoli di cui al presente comma non possono accedere alla riqualificazione sono iscritti in un elenco speciale ad esaurimento.

6. I corsi di studio relativi alle figure professionali del massaggiatore e del massofisioterapista sono soppressi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo comunque il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 5.